

Comune di Vignate

**Convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali
destinati alla pratica del calcio e dell'atletica**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

DESTINATI ALLA PRATICA DEL CALCIO E DELL'ATLETICA

TRA

Comune di Vignate, con sede in Vignate – Via Roma, 19 nella persona di _____ il quale interviene e agisce nella sua qualità di responsabile del settore servizi alla persona del Comune di Vignate in forza della deliberazione della giunta comunale n _____ del _____

E

Associazione Sportiva Dilettantisticacon sede in — Via [Partita Iva ...], nella persona del signor, nato a il, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro—tempore della Associazione Sportiva Dilettantistica medesima, di seguito anche “concessionario o gestore”;

PREMESSO CHE

- L'Art.6 comma 2 del D. Lgs. 38/2021 stabilisce che *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”*;
- Il Comune di Vignate – concedente - è proprietario, presso il Centro Sportivo Comunale di via Lazzaretto, di aree e impianti destinati alla pratica sportiva del calcio e dell'atletica, individuati nella planimetria allegata al presente atto, qualificati quali impianti base all'art. 2 del vigente regolamento, **privi di rilevanza economica**;
- Con Delibera n. XX del xx/xx/2025 ad oggetto “.....” è stato dato indirizzo di procedere al convenzionamento per l'individuazione di un ente gestore per gli impianti sportivi destinati alle attività calcistica e di atletica;
- Con Determinazione n. XX del xx/xx/2025 è stata avviata la procedura di.....;
- Con Determinazione n. XX del xx/xx/2025 in esito alla procedura ad evidenza pubblica è stata individuata quale ente concessionario degli impianti in oggetto;
- Il Comune di Vignate intende, attraverso la forma di gestione disciplinata con la presente convenzione:
 - a) valorizzare le forme associative sportive operanti sul territorio comunale;
 - b) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, associazioni senza scopo di lucro, che per Statuto o atto costitutivo perseguono finalità sportive, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
 - c) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive;
- l'Associazione sportiva - Concessionaria - assumendo la gestione di detti

impianti, si impegna al rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione e al rispetto del *“Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali”* approvato dal Consiglio Comunale il 21.11.2005 con delibera n. 51 (di seguito denominato il *“Regolamento”*).

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Vignate affida in concessione, nel rispetto della loro destinazione pubblica, le aree, gli edifici e gli impianti, individuati nella planimetria allegata (all. 1) ovvero descritti nel successivo articolo 1, comma 2.

Articolo 1 — Oggetto dell'affidamento

1. Oggetto della presente convenzione è la concessione della gestione degli impianti sportivi destinati alle attività calcistica e di atletica ed immobili ed aree contigue connesse a dette attività finalizzate a promuovere e potenziare l'attività sportiva quale strumento di integrazione e inclusione specialmente tra le giovani generazioni.
2. Il patrimonio comunale che viene affidato in concessione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, individuati nella planimetria allegata (all. 1) e segnatamente:
 - a. campo da calcio a 11 giocatori – con pista di atletica a 6 corsie - dotato di illuminazione per lo svolgimento delle attività sportive a livello dilettantistico, dotato di tribuna e area scoperta per gli spettatori;
 - b. campo da calcio in erba sintetica a 11 giocatori dotato di illuminazione;
 - c. campo da calcio a 7 giocatori dotato di illuminazione;
 - d. immobile “spogliatoi” individuato con la lettera B nella planimetria allegata, comprendente locali adibiti a doccia, con relativi servizi igienici;
 - e. immobile “spogliatoi” individuato con la lettera C nella planimetria allegata, comprendente locali adibiti a doccia, servizi igienici e servizi igienici per il pubblico;
 - f. immobile “Spogliatoi” individuato con la lettera D nella planimetria allegata, comprendente locali adibiti a doccia, con relativi servizi igienici;
 - g. sala riunioni e locali deposito sottostanti;
 - h. area esterna contigua all'immobile individuato con la lettera D.
3. La concessione è finalizzata alla gestione dei suddetti immobili e per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo degli impianti sportivi e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo.
4. I poteri del gestore non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del Comune, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

Articolo 2 — Durata

1. La durata della convenzione è pari ad anni 2, dal al prorogabili di un

ulteriore anno previo accordo tra le parti da sottoscrivere almeno un mese prima della scadenza. La durata della convenzione con gli eventuali periodi di proroga è prevista in funzione del completamento dei lavori di ristrutturazione e di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti, la cui realizzazione è in corso di programmazione da parte del Comune di Vignate.

Articolo 3 — Attività ammesse

1. La concessione viene effettuata al fine di consentire al gestore l'esercizio della propria attività sportiva e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune cui gli impianti di cui si tratta sono destinati.
2. Alla Concessionaria sono riconosciuti gli introiti derivanti dalle attività economiche previste dall'art. 16 del *"Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali"*.
3. La società concessionaria in forza della presente convenzione dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.
4. Per l'attività sportiva ed extrasportiva del gestore non è prevista l'applicazione di alcuna tariffa.
5. Per l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito, il gestore concessionario si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. Nell'allegato "A" sono riportate le tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto.
6. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune di Vignate.
7. Per ogni singola attività dallo stesso svolta, il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.
8. In occasione di manifestazioni private organizzate presso l'impianto, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza almeno 3 giorni prima dell'evento (art. 18 del R.D. n. 773/31 e s.m.i.).

Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. La gestione e l'organizzazione delle attività devono essere improntate ai criteri di efficienza ed efficacia e devono rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
3. La gestione è soggetta a monitoraggio da parte del Comune di Vignate, sia in termini gestionali che di cura degli spazi e delle attrezzature. Per la rendicontazione della gestione si applica l'art. 15 del regolamento.

Articolo 5 – Consegna e riconsegna degli impianti

1. Gli impianti, i locali con tutti gli arredi e le attrezzature presenti di proprietà comunale, sono consegnati ufficialmente al gestore, nello stato di fatto in cui si trovano, sulla scorta di un apposito “verbale di consegna e di consistenza”, redatto in contraddittorio tra le parti e dallo stesso controfirmato, nel quale sono descritti i beni immobili e mobili e il relativo stato di consistenza e di conservazione, dal quale risulta che il gestore è costituito custode dell'impianto e dei beni mobili in esso contenuti.
2. I beni immobili e mobili affidati saranno riconsegnati al Comune, al termine del periodo di vigenza dell'affidamento, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e al normale deterioramento dovuto all'uso, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dei beni stessi.

Articolo 6 — Modalità di gestione

1. È facoltà del Comune individuare fasce orarie di apertura degli impianti sportivi individuando al contempo le tariffe che gli utilizzatori degli impianti dovranno corrispondere al gestore.
2. Durante l'utilizzo degli impianti, il gestore dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco o l'immediata reperibilità di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.
3. Il gestore potrà utilizzare la struttura affidata per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sia sportive sia di altro genere, gratuite o a pagamento, purché compatibili con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, con un normale stato di conservazione della struttura e con la sua destinazione d'uso.
4. Al gestore è riconosciuta la facoltà, nella gestione dell'impianto e delle attività, di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune (compreso gestione di singole attività), fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie, nonché delle dotazioni sanitarie e per la gestione delle emergenze.
5. Il gestore è responsabile dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dalla presente convenzione e deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione della stessa. Il gestore si impegna a collaborare attivamente con il Comune affinché, negli ambiti di cui alla presente convenzione, siano tra le parti raggiunte intese atte a promuovere iniziative e manifestazioni di interesse per la comunità nel suo complesso.
6. Il Comune rimane comunque estraneo rispetto ai rapporti tra il gestore ed eventuali terzi responsabili della gestione di singole attività, rimanendo il gestore l'unico interlocutore responsabile nei confronti del Comune.

Articolo 7 — Canone

1. Il concessionario corrisponderà, a titolo di canone d'uso, al Comune di Vignate, la somma di € + IVA che il gestore verserà entro 60 giorni dalla richiesta del Comune e può essere suddivisa su richiesta del concessionario in due rate da versarsi a distanza di tre mesi una dall'altra.

Articolo 8 — Utilizzo dell'impianto da parte del gestore e di soggetti terzi

2. Al gestore è accordata la priorità d'uso degli impianti per la propria attività. Tale priorità è ugualmente accordata alle società sportive con sede nel territorio comunale che abbiano sottoscritto con il gestore un accordo per l'utilizzo degli impianti, formalizzato in sede di presentazione della proposta di gestione.
3. Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente gli impianti con i relativi servizi qualora intervengano ragioni straordinarie o per gravi motivi di pubblica utilità.
4. Gli impianti in oggetto dovranno essere posti gratuitamente a disposizione per attività organizzate, co-organizzate o patrocinate dell'Amministrazione Comunale, o per l'utilizzo da parte delle scuole, secondo le tempistiche che verranno di volta in volta concordate. A tal fine il gestore dovrà mettere a disposizione senza oneri per il Comune l'impianto in parola e l'assistenza del personale della propria struttura organizzativa. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno 8 giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) derivanti dall'attività ufficiale.
5. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e lo spazio sportivo interessato, all'occorrenza, dovrà essere liberato da eventuali attrezzature che lo occupino.
6. Resta inteso che, nei casi descritti, il gestore è esonerato da ogni responsabilità derivante dalla conduzione di dette attività e da eventuali danni causati alle strutture ed alle attrezzature date in gestione.

Articolo 9 — Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune:
 - a) le spese afferenti alle utenze secondo quanto definito al successivo art. 11;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e delle strutture;
 - c) la revisione e il controllo degli estintori nonché il controllo annuale caldaie;
 - d) pagamento delle polizze riguardanti la copertura assicurativa dei beni immobili e mobili che appartengono a qualsiasi titolo al Comune;
 - e) il controllo e la verifica sulla gestione e conduzione degli impianti.
2. Il Comune di Vignate può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti nel suo complesso.
3. Nel caso gli impianti (compresi zone spettatori, servizi accessori e di supporto) dovessero risultare non fruibili per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi o migliorativi anche con carattere di urgenza a cura del Comune ovvero durante i lavori di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento già preventivati nell'arco di durata della convenzione (vedasi art. 2), rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Vignate. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

Articolo 10 — Oneri a carico del gestore concessionario

1. Spetta al gestore la manutenzione ordinaria degli impianti. Per interventi di **manutenzione ordinaria** si intendono a titolo esemplificativo e integrativo della normativa generale, i seguenti: riparazione e/o sostituzione della rubinetteria, riparazione e sostituzione dei sanitari in genere, sostituzione elementi rotti di pavimenti interni e zoccolino, disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, manutenzione impianto elettrico e sue componenti, sostituzione vetri, tinteggiature e verniciature, riparazione attrezzature e mobili, cura del verde degli spazi in concessione, taglio erba campi di calcio e annaffiatura, concimazione.
2. Sono a carico del gestore tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia. Devono essere assicurate le seguenti prestazioni minime:
 - a) **custodia** del complesso sportivo in concessione, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
 - b) apertura e chiusura degli impianti, approntamento degli stessi e delle attrezzature sportive necessarie allo svolgimento delle attività in programma;
 - c) informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - d) organizzazione e gestione della raccolta differenziata dei rifiuti nel complesso sportivo in concessione;
 - e) presenza di personale addetto durante lo svolgimento delle varie attività e manifestazioni, compreso nei giorni festivi e prefestivi, anche per il tempo necessario alle eventuali operazioni di allestimento, montaggio e smontaggio di attrezzature utilizzate per le manifestazioni;
 - f) controllo sulla piena efficienza delle strutture, segnalando immediatamente ai competenti uffici comunali eventuali guasti, anomalie e danni riscontrati di competenza del concedente, nonché ogni inconveniente che venisse a realizzarsi durante l'utilizzo dei locali;
 - g) tempestiva comunicazione al Comune di eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.
3. Il gestore è infine tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniquale volta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale, informandone celermente l'Amministrazione.
4. Sono a carico del gestore gli oneri di **pulizia** dell'intero impianto sportivo, compresa la manodopera e i materiali occorrenti; la frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire in ogni momento il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti.
5. Il gestore si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutti gli impianti nel loro complesso e le attrezzature sportive fisse e mobili.
6. Il gestore può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature mobili predette, al termine della gestione, rimarranno di proprietà del gestore.

Articolo 11 – Utenze e compartecipazione del concessionario alle relative spese

1. Sono a carico del Comune di Vignate le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani, salvo quanto definito nel successivo comma 4 in tema di **compartecipazione** del concessionario.
2. Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Non osservare un attento e parsimonioso utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, di energia elettrica ecc ...) è considerato inadempienza contrattuale contestabile al gestore e, in caso di ripetuti richiami, può essere causa di risoluzione della convenzione.
3. Sono in capo al concessionario i contratti e le spese per le utenze telefoniche e di collegamento alla rete internet.
4. Il gestore concessionario partecipa alle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento in relazione allo stato dell'impianto, al suo utilizzo, secondo una percentuale annua e i parametri indicati nella tabella allegata (ALLEGATO "B"). La percentuale è pari al %, come definito nell'offerta presentata con la proposta di gestione. Detta tabella viene revisionata annualmente o comunque al variare per un minimo di gg. 30 anche solo di una delle condizioni ivi previste.
5. La compartecipazione alle spese delle utenze viene versata dal gestore concessionario entro 60 giorni dalla richiesta del Comune e può essere suddivisa su richiesta del concessionario in due rate da versarsi a distanza di tre mesi una dall'altra.

Articolo 12 – Assicurazione

1. Il gestore, prima della consegna dell'impianto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, suoi rinnovi e/o proroghe, affinché sia garantita un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:
 - **responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi** (tra i quali il Comune di Vignate) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € **3.000.000,00** (3milioni) per sinistro, per persone e per cose di terzi e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
 - ✓ conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati, comprese aree verdi in genere;
 - ✓ committenza di lavori e servizi;
 - ✓ danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.;
 - ✓ danni da preparazione, smercio di cibi e bevande;

- ✓ danni a cose in consegna e/o custodia;
 - ✓ danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del gestore o da esso detenuti;
 - ✓ danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto di affidamento a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
 - ✓ danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
 - ✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
 - ✓ danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature.
2. Il gestore trasmetterà annualmente prova dell'avvenuto pagamento delle polizze al Comune. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonerano il gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Articolo 13 — Domicilio e responsabilità

1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Vignate e verso i terzi per qualunque ammanco o danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il domicilio e/o la sede societaria possono essere stabiliti presso l'impianto affidato in concessione.

Articolo 14 — Autorizzazioni, licenze e permessi

1. Sono in carico al concessionario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di attività, manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi. Resta inteso che tali attività/manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'ufficio sport comunale.

Articolo 15 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. E' fatto obbligo al gestore di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti e le ordinanze che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Articolo 16 — Sospensione temporanea dell'attività

1. Per ragioni di incolumità pubblica, oppure al fine di salvaguardare le aree di gioco, le attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al gestore che provvederà a darne puntuale esecuzione.

Articolo 17 — Collaboratori e volontariato

1. Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il gestore assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il gestore deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dalla presente convenzione, anche tramite affidamento a terzi di servizi accessori (pulizie, manutenzioni, ...).
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso nei confronti del Comune, del personale volontario, del personale incaricato, di soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie.
5. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal gestore nei confronti di personale volontario, dipendenti, collaboratori e fornitori nel corso della convenzione.
6. Il gestore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. *«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».*

Articolo 18 — Risoluzione e recesso

1. La convenzione può essere risolta per gravi inadempimenti del gestore rispetto agli obblighi prescritti dalla presente convenzione derivanti dal presente contratto, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni. Il gestore non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito della risoluzione per inadempimento.
2. Il Comune di Vignate può recedere dalla presente convenzione per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico e per obblighi derivanti da sopraggiunte disposizioni normative.

Articolo 19 — Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Milano.

Articolo 20 — Spese contrattuali

1. Le spese del presente atto e dei suoi eventuali rinnovi sono poste a carico del gestore. Ai fini fiscali, si

dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo come previsto dall'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642 del 26/10/1972 come modificato dal comma 646 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018. Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Articolo 21 — Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il gestore agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il gestore agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Articolo 22 — Codice di comportamento

1. Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Vignate. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale del concessionario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Vignate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11/12/2023, visionabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile nella sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 23 — Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento al *"Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali"*, approvato dal Consiglio Comunale il 21.11.2005 con delibera n. 51, in quanto ancora valido, ed inoltre alle leggi, regolamenti, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria

ALLEGATO "A" - TARIFFE in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto

ALLEGATO "B" – TABELLA RIPARTIZIONE COSTI UTENZE

Vignate, lì

RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

LEGALE RAPPRESENTANTE
CONCESSIONARIO

ALLEGATO "A"

TARIFFE

(in vigore fino al 31/12/2025)

TARIFFA UNITARIA E UNIVOCA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (spogliatoi e pista atletica, ...)	€ 10,00/H + oneri di legge ove previsti
--	---

CAMPI DI CALCIO In erba sintetica	DIURNO RESIDENTI*	DIURNO NON RESIDENTI*	SERALE RESIDENTI*	SERALE NON RESIDENTI*
A 11 giocatori	€ 140,00	€ 200,00	€ 160,00	€ 250,00
A 7 giocatori	€ 100,00	€ 130,00	€ 120,00	€ 150,00
Gli importi sono al netto di oneri di legge ove previsti.				
Ai ragazzi di età inferiore ad anni 18 e residenti verrà applicato uno sconto del 20% sulla fascia oraria diurna.				
* La quota residenti/non residenti viene calcolata sulla quota parte individuale della tariffa di riferimento. Esempio: campo ad 11 diurno richiesto da 22 giocatori: 15 residenti e 7 non residenti: quota individuale residenti: $140/22=6,36$; quota individuale non residenti: $200/7=28,57$. SPESA TOTALE = $15*6,36+7*28,57=245,37$				

ALLEGATO "B"

TABELLA RIPARTIZIONE COSTI UTENZE

RIPARTIZIONE consumi tra i vari impianti	CALCIO %	ATLETICA %	TENNIS %	COMUNE %	PALAZZETTO %	TOTALE calcio + atletica + Comune
ENERGIA ELETTRICA	66,45	5,58	27,97	0,00	0,00	72,03
GAS METANO	65,00	3,00	20,00	12,00	0,00	80,00
ACQUA 1	83,00	2,00	15,00	0,00	0,00	85,00
ACQUA 2	65,00	0,00	0,00	0,00	35,00	65,00

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE sulla quota dei consumi <i>totale calcio + atletica</i> + comune con aggiunta quota eventualmente proposta in sede di offerta dal concessionario	20% + x% = XX%
---	-------------------